

Schema di regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore universitario, ai sensi dell'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

articolo	Testo	Osservazioni e rilievi del CUN
ART. 1 (Ambito di applicazione)	1. Il presente regolamento disciplina, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, le modalità di svolgimento dei relativi concorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Esso si applica a tutti i concorsi a posti di ricercatore banditi dalle università successivamente alla data della sua emanazione, ivi compresi quelli relativi ai posti del reclutamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	
	2. Le università con propri regolamenti, approvati dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, ove necessario, i propri procedimenti concorsuali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.	Il successivo articolato evidenzia l'indispensabilità dei regolamenti concorsuali locali, dunque apparirebbe opportuno sancirne l'obbligatorietà indicando i termini di approvazione.
	3. Nel presente regolamento per "Ministro" e "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'università e della ricerca.	
ART. 2 (Bandi di concorso)	1. I rettori delle università, previa deliberazione degli organi accademici competenti, bandiscono con proprio decreto i concorsi per la copertura dei posti disponibili di ricercatore, riferendoli ad aggregati di settori scientifico-disciplinari affini, di seguito indicati con il termine "macro-settori", individuati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale.	Su questo comma, ed in particolare sull'argomento dei macrosettori, si rinvia al Documento di accompagnamento.
	2. Il decreto contenente il bando di concorso attesta il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	

	<p>3. I bandi di concorso sono raggruppati ogni anno in due sessioni concorsuali nazionali, e sono emanati dai rettori entro i termini perentori rispettivamente del 31 maggio e del 30 novembre. La scadenza del termine per la presentazione della domande di cui ai bandi di ciascuna sessione, indipendentemente dalla data di emanazione, è fissata al 31 luglio o, rispettivamente, al 31 gennaio successivi. Nella stessa sessione una università non può bandire differenti concorsi per lo stesso macro-settore.</p>	
	<p>4. I bandi di concorso sono pubblicati dalle università sul proprio sito web e, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale, nonché comunicati al Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'emanazione. Il Ministero, rispettivamente entro il 10 giugno e il 10 dicembre, cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito web di un avviso contenente l'elenco di tutti i bandi di concorso della sessione, indicando per ognuno un codice di identificazione, l'università, i macro-settori di riferimento e il numero dei posti banditi per ciascun macro-settore.</p>	<p>Appare necessario che in sede di pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti web indicati, vengano esplicitati gli eventuali specifici profili scientifici relativi ad ogni concorso, identificati dai settori scientifico-disciplinari come da comma 5 art.2.</p>
	<p>5. Il bando di concorso prevede comunque un distinto procedimento concorsuale per ciascuno dei macro-settori nei quali sono banditi i posti. Per uno o più posti del medesimo procedimento concorsuale l'università può richiedere nel bando uno specifico profilo scientifico, espresso esclusivamente mediante l'indicazione di settori scientifico-disciplinari di riferimento facenti parte del macro-settore, nel numero massimo di due per ciascun profilo.</p>	<p>Su questo comma, ed in particolare sull'argomento dei macrosettori, si rinvia al documento di accompagnamento.</p>
	<p>6. Il Ministero, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, predispone una procedura telematica, accessibile alle università interessate, per la presentazione da parte dei concorrenti, in formato elettronico, delle domande di partecipazione ai concorsi, dei curricula scientifici e didattici, delle lettere di presentazione, delle pubblicazioni scientifiche e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 3. comma 2.</p>	<p>Si rileva che sarebbe opportuno identificare tutti i concorrenti, anche quelli non italiani, tramite il codice fiscale, eventualmente assegnato all'uopo.</p> <p>Si rileva la possibile criticità della trasmissione telematica della documentazione e dei titoli, da parte di alcune aree disciplinari.</p>

	dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 3, comma 2. Ad ogni concorrente è attribuito un codice di identificazione personale che, per i concorrenti italiani, coincide con il codice fiscale. Nella medesima sessione non è ammesso presentare domanda di partecipazione a più di cinque bandi di concorso.	
	7. Nel caso in cui il bando indichi specifici profili scientifici per uno o più posti, ciascun concorrente indica il profilo o i profili cui intende concorrere.	
	8. Ciascun procedimento concorsuale si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, non considerando il mese di agosto. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, il termine per la conclusione del procedimento per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione di cui all'articolo 4, comma 1.	E' opportuno indicare esplicitamente le conseguenze e gli effetti della mancata conclusione del procedimento concorsuale entro i termini indicati.
ART. 3 (<i>Requisiti di ammissione</i>)	1. Sono ammessi a partecipare ai concorsi per ricercatore universitario: a) coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero; l'equipollenza, ai soli fini della partecipazione allo specifico procedimento concorsuale, è riconosciuta con provvedimento del rettore sulla base della documentazione presentata ai sensi del comma 2; b) coloro che hanno svolto per almeno quarantotto mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea specialistica/magistrale ovvero dopo la laurea dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero come ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione, ovvero come titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto per compiere ricerche presso	Destano serie perplessità, sia di natura giuridica sia di merito, i requisiti di partecipazione richiesti dalla norma. Tali perplessità potrebbero essere superate convertendo i requisiti di ammissione in titoli da considerare ai fini della valutazione. In ogni caso, si ritiene che: <ul style="list-style-type: none"> • Alla lettera (a) del comma 1, l'equipollenza al titolo di dottore di ricerca di titoli acquisiti all'estero non può essere un provvedimento rettorale né di natura temporanea, ma deve essere sancito secondo la normativa vigente. • Inoltre, qualora si voglia mantenere i requisiti di ammissione, occorrerebbe prevedere un meccanismo di cumolazione dei requisiti previsti alle lettere (b) e/o (c) solo parzialmente maturati.

	<p>e continuativa, o a progetto, per compiere ricerche presso università o enti pubblici di ricerca;</p> <p>c) coloro per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dal conseguimento della laurea specialistica/magistrale o della laurea dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che hanno svolto attività di ricerca documentata, ovvero sono stati titolari di almeno quattro corsi ufficiali di insegnamento annuali, od otto semestrali, in qualità di professori a contratto ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In merito alla lettera (c), appare necessario individuare una durata temporale dell'attività di ricerca in sintonia con quanto previsto dai requisiti della lettera (b). Inoltre, la misura in annualità e semestralità del carico didattico appare superata e non coerente con la normativa vigente. Restano comunque dubbi sostanziali sulla'adeguatezza di un requisito esclusivamente basato sull'attività didattica.
	<p>2. Il possesso dei requisiti di accesso di cui al comma 1 è autocertificato da ciascun concorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Coloro che hanno conseguito all'estero un titolo equivalente al dottorato di ricerca sono tenuti a documentare il percorso formativo seguito ai fini del riconoscimento di equipollenza di cui al comma 1, lettera a).</p>	<p>Appare inopportuno, nel contesto dell'individuazione di requisiti per l'ammissione al concorso, lo strumento dell'autocertificazione su materia così delicata come l'attestazione di "attività di ricerca documentata", come da lettera (c) del comma precedente.</p>
<p>ART. 4 (<i>Commissioni giudicatrici</i>)</p>	<p>1. Per ciascun procedimento concorsuale il rettore nomina una commissione giudicatrice, di seguito denominata "commissione", formata da una parte istituzionale e da una disciplinare.</p>	
	<p>2. La parte istituzionale, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, è composta da quattro professori di prima fascia, della stessa o di altre università, designati, in rappresentanza dell'ateneo, dal senato accademico, che nomina altresì tra loro il presidente. La parte istituzionale è identica per almeno dieci procedimenti concorsuali ma, comunque, per non più di due sessioni concorsuali consecutive.</p>	<p>Si propone che nel primo periodo del comma alla dicitura "è composta da quattro professori di prima fascia, della stessa o di altre università" si sostituisca la dicitura "è composta da due professori della stessa o di altre università".</p> <p>E successivamente si sostituisca: "La parte istituzionale è identica per almeno cinque procedimenti concorsuali" per i quali si dovrebbe prevedere l'obbligo di presenza.</p> <p>Si osserva che nell'attuale formulazione del secondo</p>

		periodo del comma 2, non e' chiaro che cosa avvenga se i procedimenti concorsuali fossero meno di dieci.
	3. La parte disciplinare è composta da tre professori di prima fascia afferenti al macro-settore interessato, designati dalle strutture didattiche e scientifiche dell'ateneo con modalità stabilite autonomamente da ciascuna università.	Si propone nel primo periodo del comma la dicitura: "la parte disciplinare è composta da tre professori afferenti al macro-settore interessato, di cui almeno uno afferente al settore o ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del profilo scientifico ove indicato nel bando"
	4. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. I componenti delle commissioni sottoscrivono una dichiarazione di adesione al codice deontologico dell'università, ove predisposto, e sono comunque tenuti al segreto d'ufficio secondo le norme vigenti.	Appaiono contraddittorie la norma relativa all'obbligo di ufficio alla partecipazione alle commissioni giudicatrici e la norma che impone l'adesione al codice deontologico dell'università che bandisce, in mancanza di un codice nazionale di riferimento, che abbia forza di legge.
	5. Ai fini della valutazione dei concorrenti costituiscono elementi di giudizio della commissione: a) i curricula scientifici e didattici, comprensivi dei titoli scientifici e didattici; b) le lettere di presentazione di ciascun concorrente, fino ad un massimo di tre, sottoscritte da esperti esterni all'ateneo; c) i giudizi sulla qualità della produzione scientifica di ciascun concorrente espressi dagli esperti revisori di cui all'articolo 5; d) i giudizi sulla prova seminariale di cui all'articolo 7, comma 3; e) i pareri valutativi espressi dalle strutture didattiche e scientifiche dell'università di cui all'articolo 7, comma 4.	Andrebbe eventualmente riformulato tenendo conto della valutazione dei titoli preferenziali secondo quanto osservato in merito all'articolo 3. Per quanto riguarda il punto e) si rinvia all'art.7 comma 4
ART. 5 (<i>Esperti revisori</i>)		Si osserva che in generale la procedura prevista dall'intero art. 5 in relazione alla designazione delle commissioni risulta molto complessa e di difficile attuazione pratica. L'efficacia di detta procedura dipende

		inoltre in modo determinante dalle decisioni che verranno prese in merito ai criteri di individuazione dei macrosettori.
	1. Per la valutazione esterna dei concorrenti l' Agenzia nazionale di valutazione dell' università e della ricerca (ANVUR) costituisce e aggiorna ogni anno due liste di esperti revisori, tenendo conto dei loro curricula e delle loro pubblicazioni scientifiche recenti.	<p>Si suggerisce di sostituire “pubblicazioni scientifiche recenti” con “pubblicazioni scientifiche dell' ultimo quinquennio” analogamente a quanto previsto all' art.10, comma 2.</p> <p>Per evidenti ragioni di trasparenza, appare inoltre necessario che vengano esplicitati, prima dell' effettiva applicazione del comma 1 dell' art.5, i criteri secondo i quali l' ANVUR procederebbe all' inclusione o esclusione dalle liste dei singoli esperti(vedi osservazioni all' art.10 comma 2)</p>
	2. La prima lista è composta da professori di prima fascia di università italiane e da dirigenti di ricerca degli enti pubblici di ricerca italiani; la seconda lista è composta da studiosi di riconosciuto valore, impiegati stabilmente presso università o enti di ricerca stranieri o internazionali. Le due liste sono articolate nei settori scientifico-disciplinari di competenza degli interessati.	<p>Si propone che nel primo periodo del comma alla dicitura “la prima lista è composta da professori di prima fascia di università italiane”, si sostituisca la dicitura “la prima lista è composta da professori di università italiane”.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda lista, composta da studiosi impegnati all' estero, si esprimono perplessità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sulla concreta possibilità del loro inserimento in SSD; 2) poichè in alcune aree (es. umanistica e giuridica) sono prevalentemente competenti gli esperti nazionali si suggerisce di lasciare alle singole Università la possibilità di includere “studiosi impiegati stabilmente presso università o enti di ricerca stranieri o internazionali”, in funzione della tipologia del concorso.
	3. Il Ministero, per ciascun procedimento concorsuale di cui	In accordo con quanto previsto con l' osservazione

	all'articolo 2, comma 5, sottopone per via telematica la documentazione presentata dai concorrenti al giudizio di sette esperti revisori, che non possono essere in ruolo presso l'ateneo interessato.	all'art.4 ...al giudizio di cinque esperti revisori
	4. I nominativi di tre degli esperti revisori sono individuati mediante sorteggio dalla prima lista di cui al comma 2, ristretta ai componenti afferenti al macro-settore di riferimento del procedimento concorsuale.	In coerenza con la composizione della Commissione giudicatrice si propone di ridurre a 5 il numero totale di esperti revisori. Pertanto, in questo comma va sostituito il numero degli esperti della prima lista con "I nominativi di due degli esperti revisori "
	5. Nel caso in cui per uno o più posti il bando prevede i profili di cui all'articolo 2, comma 5, gli altri quattro esperti revisori sono individuati per ciascun profilo mediante sorteggio di due nominativi da ciascuna delle due liste di cui al comma 2, ristrette ai componenti afferenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del profilo.	Sostituire interamente con: "Nel caso in cui per uno o più posti il bando preveda i profili di cui all'articolo 2, comma 5, gli altri tre esperti revisori sono individuati per ciascun profilo mediante sorteggio di due nominativi dalla prima lista ed uno dalla seconda lista di cui al comma 2, ristrette ai componenti afferenti al settore o ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del profilo."
	6. Nel caso in cui per uno o più posti non sia richiesto alcun profilo, la procedura di individuazione dei quattro esperti revisori è la medesima di cui al comma 5, salvo che le liste di cui al comma 2 sono ristrette ai componenti afferenti al macro-settore di riferimento dei posti.	"la procedura di individuazione dei tre esperti revisori è la medesima di cui al comma 5"
	7. Nel caso in cui non sia possibile reperire nella seconda lista di cui al comma 2 esperti revisori per i profili richiesti, si prescinde dal loro contributo.	Si sostituisce con "Nel caso in cui non sia possibile reperire nella seconda lista di cui al comma 2 esperti revisori per i profili richiesti, si utilizza un altro componente del settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo"
ART. 6 (Valutazione esterna)	1. Ciascuno degli esperti revisori, separatamente ed indipendentemente, trasmette per via telematica al Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità della documentazione, un parere	Si nota che il termine perentorio di 30 giorni potrebbe risultare insufficiente, specialmente in prima applicazione, in relazione ad una prevedibile alta affluenza di domande. In base ai dati a

<i>dei concorrenti)</i>	contenente un giudizio circostanziato e analitico sulla qualità della produzione scientifica presentata da ciascuno dei concorrenti, riassunto comunque in un voto complessivo intero o semi-intero da 0 a 4.	disposizione sull'estensione numerica del precariato ed alle regole proposte per l'accesso ai concorsi, non si possono escludere varie decine di domande per numerosi concorsi.
	2. Il giudizio concerne le pubblicazioni scientifiche, o altre tipologie di prodotti scientifici, presentate a loro scelta dai concorrenti, con particolare riguardo al valore, all'originalità, all'intensità, alla continuità della loro produzione scientifica, al contributo individuale dato dal concorrente e alla diffusione nazionale e internazionale dei risultati.	Si ritiene che il termine "intensità" sia ambiguo ed incongruente.
	3. Gli esperti revisori mantengono la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico loro affidato e sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, secondo le norme vigenti. Il Ministero garantisce il mantenimento dell'anonimato dei giudizi espressi dagli esperti revisori per la durata del procedimento concorsuale, anche nei confronti dei componenti della commissione giudicatrice.	Sul punto specifico, il CUN ha manifestato perplessità sull'opportunità della permanenza nel provvedimento dell'anonimato dei revisori, come strumento atto a rendere responsabile la valutazione. Ritiene, quindi, suo compito precipuo individuare le contraddizioni funzionali che esso potrebbe presentare nel caso del mantenimento dell'anonimato stesso. Ai fini della garanzia di alti livelli di qualità del reclutamento universitario, conforme ai più alti standard internazionali, si ritiene essenziale la previsione esplicita che l'anonimato dei revisori sia tutelato durante il procedimento. I giudizi anonimi dei revisori dovranno comunque essere resi pubblici al termine del procedimento, cosa che non appare evidente dal testo.
	4. Gli esperti revisori che non concludono l'incarico entro il termine previsto sono esclusi dalle liste di cui all'articolo 5, comma 2, e non possono esservi inclusi per i successivi tre anni. Nel caso in cui, decorsi i termini di cui al comma 1, non risultino espressi i giudizi di almeno cinque esperti revisori, il Ministero procede ad ulteriori sorteggi.	"I giudizi di almeno cinque esperti revisori" sostituire con "almeno tre esperti revisori"
	5. I giudizi espressi dagli esperti revisori sono trasmessi dal	

	Ministero alla commissione giudicatrice.	
ART. 7 (Valutazione interna dei concorrenti)	1. La commissione, ricevuti i giudizi degli esperti revisori, formula e rende pubblica una graduatoria temporanea per ciascun profilo, assegnando ad ognuno dei concorrenti un punteggio dato dalla media dei voti complessivi assegnati dagli esperti revisori. Da tale graduatoria sono comunque esclusi definitivamente i concorrenti che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2.	“Da tale graduatoria sono comunque esclusi definitivamente i concorrenti che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2.” Questo parte andrebbe soppressa in quanto l’anonimato della Commissione garantisce la trasparenza dei giudizi, ma non dovrebbe predeterminare l’esclusione dei candidati. Il CUN ritiene che la Commissione giudicatrice possa assumere tale compito (vedi art.8 comma 1, punto c)
	2. Per ciascun profilo la commissione prepara una lista ristretta di concorrenti formata da coloro che si trovano nel quarto superiore della graduatoria di cui al comma 1, compresi gli eventuali <i>ex aequo</i> . Per determinare il numero dei concorrenti della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria, arrotondato all’intero superiore. Nel caso in cui la lista così determinata contenga un numero di concorrenti inferiore al doppio del numero dei posti banditi aumentato di uno, si aggiungono altri concorrenti in ordine di graduatoria fino a raggiungere tale valore o fino all’esaurimento della graduatoria.	“Per determinare il numero dei concorrenti della lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti della graduatoria, arrotondato all’intero superiore.” Sostituire con: “Per determinare il numero dei concorrenti della lista ristretta, si calcola la metà superiore del numero dei componenti della graduatoria, arrotondato all’intero superiore.”
	3. I concorrenti inclusi nella lista ristretta tengono un seminario pubblico sui risultati della propria ricerca che ciascun concorrente ritiene più interessanti e significativi. La commissione valuta la padronanza delle conoscenze e metodologie scientifiche, nonché le capacità espositive e comunicative di ciascun concorrente. La prova è valida quando sono presenti almeno quattro componenti della commissione e comunque la parte disciplinare della medesima.	Si ritiene opportuno sostituire l’espressione “padronanza delle conoscenze e metodologie scientifiche, nonché le capacità espositive e comunicative di ciascun concorrente” con l’espressione “ prioritariamente la padronanza delle conoscenze e metodologie scientifiche e inoltre le capacità espositive e comunicative di ciascun concorrente”. Inoltre sostituire anche l’ultima frase con “La prova è valida quando sono presenti tutti i componenti

		della commissione” Occorre inoltre in questo contesto prevedere esplicitamente norme di garanzia volte a tutelare i candidati diversamente abili.
	4. Le strutture didattiche e scientifiche interessate dell’ateneo esprimono un giudizio valutativo sui concorrenti della lista ristretta, secondo modalità stabilite con regolamento dell’università.	Si propone l’abolizione del comma, in quanto il parere di congruità tra gli interessi scientifici e la produzione del candidato, e l’attività, gli interessi, le funzioni della struttura ricevente è già assicurata dalla componente istituzionale dell’Ateneo. Per lo stesso motivo andrebbe eliminato il punto e) all’art.4 comma 5.
ART.8 (<i>Graduatoria finale e presa di servizio</i>)	1. La commissione: a) attribuisce a ciascun concorrente della lista ristretta, sulla base degli elementi di giudizio di cui all’articolo 4, comma 5, un punteggio da 0 a 4, ottenuto facendo la media dei voti assegnati da ciascun membro della commissione; i membri della commissione possono assegnare voti interi o semi-interi da 0 a 4; b) redige la graduatoria finale per ciascun profilo.	Si aggiunge c) da tale graduatoria sono comunque esclusi definitivamente i concorrenti che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2.
	2. Il rettore, accertata la regolarità degli atti, approva la graduatoria per ciascun profilo e nomina in ruolo il vincitore o i vincitori dei relativi posti banditi. I vincitori dei concorsi di ciascuna delle sessioni di cui all’articolo 2, comma 3, prendono servizio rispettivamente il primo marzo e il primo settembre successivi; in caso contrario, decadono dalla nomina senza necessità di ulteriori provvedimenti.	Si fa rilevare che questa norma contrasta con l’art.2 comma 4 della L.18/2006 relativa al riordino del CUN, sul controllo di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei ricercatori. Inoltre, si fa notare che mancano norme che tutelino: 1) l’eventuale non gradimento del vincitore da parte dell’Ateneo 2) la valutazione di eventuali ex-aequo
	3. Nel caso in cui uno o più vincitori rinunciano alla nomina o decadono, il rettore, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione dell’atto di rinuncia e del prodursi della decadenza, può nominare in ruolo i concorrenti che seguono nell’ordine della graduatoria.	

	4. Salvo quanto previsto nel comma 3, i concorrenti non vincitori, ancorché collocati in graduatoria, non acquisiscono alcuna idoneità né alcun diritto in ordine all'ammissione in ruolo nelle università.	
ART. 9 (<i>Ripartizione delle risorse per il reclutamento straordinario di ricercatori</i>)	<p>1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i limiti previsti dal comma 650 del medesimo articolo, il Ministro procede alla assegnazione alle università delle risorse finanziarie del piano di reclutamento straordinario per la copertura di nuovi posti di ricercatore secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) per una quota massima del venti per cento dei posti disponibili, le risorse relative sono assegnate in parti eguali agli atenei che occupano le prime dieci posizioni nella graduatoria complessiva approntata dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione della ricerca (CIVR), sulla base della Valutazione triennale della ricerca (VTR) 2001-2003 relativamente a ciascuna area scientifico-disciplinare;</p> <p>b) per la quota residua le risorse sono assegnate agli atenei sulla base del numero totale degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, dei titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei posti di ricercatore a tempo determinato coperti presso l'ateneo nel triennio 2004-2006.</p>	<p>Al comma 1 inserire “sulla base della Valutazione triennale della ricerca (VTR) 2001-2003 relativamente a ciascuna area scientifico-disciplinare limitatamente alle 14 aree CUN escludere le 6 aree speciali;</p> <p>Relativamente alla lettera (b), si propone di sostituire l'accezione “sulla base del numero totale degli” con l'accezione “proporzionalmente al numero totale degli”.</p>
	2. L'attribuzione delle risorse relative ai posti del contingente straordinario procede, fino a concorrenza di quanto spettante a ciascuna università secondo i criteri di cui al comma 1, mediante l'assegnazione, a ciascun ateneo e per ogni sessione, delle risorse relative ad un numero di posti del contingente straordinario pari al numero dei posti effettivamente banditi dall'ateneo a valere sul proprio bilancio.	<p>Si chiede che vengano esplicitate le modalità di ridestinazione dei posti eventualmente non utilizzati dagli atenei assegnatari.</p> <p>Si precisa che i posti messi a concorso dall'ateneo devono essere effettivamente banditi entro il 30/06/08 (data di scadenza della delega prevista ai sensi dell'art.1, comma 648, della L.296/2006).</p>

	3. Le risorse di cui al comma 1 sono effettivamente versate alle università con decorrenza dalla data di presa di servizio dei vincitori.	
ART. 10 (<i>Norme transitorie</i>)	1. Per la prima sessione dell'anno 2007 non si applicano i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 e ai vincitori dei relativi concorsi non si applicano i termini di cui all'articolo 8, comma 2.	
	2. Fino all'effettiva operatività dell'ANVUR le due liste di cui all'articolo 5, comma 2, sono curate dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione della ricerca (CIVR). La prima lista è composta da tutti gli aventi titolo che hanno inviato il loro curriculum con l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio	Si propone che l'intero secondo periodo del comma venga sostituito dal seguente: “La prima lista sarà composta da tutti gli aventi titolo che avranno inviato il loro curriculum con l'elenco delle pubblicazioni dell'ultimo quinquennio, sulla base dei criteri stabiliti dal CUN per ciascuna Area disciplinare”.